

Codice A1814B

D.D. 1 aprile 2025, n. 694

Pratica AL-AT-2535 a: AZIENDA AGRICOLA BUZZI MATTEO (Codice Soggetto 392560) - Area 1 = Concessione per la regolarizzazione dell'occupazione senza titolo di area demaniale antistante il Mapp.di proprietà n. 153 del F. 39, di superficie pari a m. 3.785,00, di cui m. 2.838,00 (75%) destinati a pioppo e m. 947,00 (25%) destinati ad incolto, sita in sponda sinistra del Fiume Bormida in Comune di Cassine (AL). Deposito...



ATTO DD 694/A1814B/2025

DEL 01/04/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Pratica AL-AT-2535 a: AZIENDA AGRICOLA BUZZI MATTEO (Codice Soggetto 392560) - Area 1 = Concessione per la regolarizzazione dell'occupazione senza titolo di area demaniale antistante il Mapp.di proprietà n. 153 del F. 39, di superficie pari a m. 3.785,00, di cui m. 2.838,00 (75%) destinati a pioppo e m. 947,00 (25%) destinati ad incolto, sita in sponda sinistra del Fiume Bormida in Comune di Cassine (AL). Deposito cauzionale: Accertamento di € 258,00 (Cap. 64730/2025) ed Impegno di € 258,00 (Cap. 442030/2025).

In data 29/07/2024, a seguito sopralluogo esperito dal Settore Tecnico Alessandria Asti della Regione Piemonte, congiuntamente all'Agenzia Interregionale per il Fiume Po - Ufficio di Alessandria (di seguito AIPo) e al Nucleo di Acqui Terme dei Carabinieri Forestali "Piemonte", veniva accertata, lungo la sponda in sinistra idrografica del Fiume Bormida, in Comune di Cassine, all'interno della Fascia Fluviale A del PAI, l'occupazione di un'area demaniale, con coltivazione a pioppeto di differente età di maturazione, antistante i terreni identificati al F. 39 del NCT, di cui ai Mapp. 93,94,95,96,151,152,153,154,155,156,157,158,159,219.

Attraverso applicativi informatici e consultazione banca dati, si è proceduto alla verifica e alla quantificazione delle aree demaniali interessate, rilevando altresì che agli atti d'ufficio non risultavano in essere provvedimenti concessori inerenti tali aree, né che per le stesse fossero stati corrisposti, ancorchè senza titolo concessorio, indennizzi extra-contrattuali per utilizzo delle medesime aree.

Si è provveduto pertanto ad individuare i conduttori dei terreni privati posti in loro fregio, richiedendo agli stessi, la regolarizzazione dell'area occupata *sine titulo*.

A seguito di ciò, in data 12/11/2024, con nota pec acquisita ns. prot. n. 53677 del 13/11/2024, il Sig. Buzzi Matteo, in qualità di titolare dell'Azienda Agricola Buzzi Matteo (Codice Soggetto 392560),

presentava istanza di concessione per la regolarizzazione di due aree demaniali già in utilizzo, site in sponda sinistra del Fiume Bormida in Comune di Cassine (AL), per un totale complessivo di mq. 7.565,00, di cui mq. 5.673,00 (75%) ad uso agricolo e mq. 1.892,00 (25%) destinati ad area naturaliforme, come evidenziato dagli elaborati tecnici allegati all'istanza.

Il Settore, esaminata preliminarmente la domanda, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale 10/R/2022 (di seguito "Regolamento"), ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile ed ha avviato il procedimento con nota prot. n. 56138 del 26/11/2024, richiedendo, contestualmente, ai sensi dell'art. 8 c.1 del Regolamento, la Pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Cassine, per 15 giorni consecutivi; in esito alla quale, effettuata dal 29/11/2024 al 14/12/2024, non sono state presentate osservazioni od opposizioni di sorta, né domande concorrenti.

In seguito a nostra richiesta del 26/11/2024, prot. n. 56131, l'avviso di presentazione dell'istanza, ai sensi dell'art. 8 c.2 del Regolamento è stato pubblicato, in data 28/11/2024, sul n. 48 del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta né a domande concorrenti.

Si è ritenuto che la suddetta Concessione, pur ricadendo l'area richiesta interamente in fascia fluviale A del PAI, possa essere rilasciata in assenza di Piano di Gestione, in base a quanto previsto dall'art.10, c. 3, lettera b del Regolamento, che prevede che *"...per le porzioni di superficie complessiva pari o inferiore ad 1 ha, da destinare ad utilizzi non in contrasto con le finalità del PAI, le concessioni demaniali possono essere rilasciate prescindendo dalla presentazione di un piano di gestione, fatta salva l'opportunità di riportare prescrizioni e misure di compatibilizzazione ..riportate nella Tabella 2 dell'Allegato 1 al Regolamento dell'Autorità distrettuale di bacino del Fiume Po"*, prescrizioni che sono state inserite nello schema di disciplinare allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale

In data 20/01/2025, ns. prot. n. 2226, individuata AIPo, ai sensi del R.D. 523/1994, quale autorità idraulica competente sul corso d'acqua in oggetto, si provvedeva a richiedere il Nulla Osta idraulico, trasmettendo tutta la documentazione tecnica del caso.

Con nota PI AL 4133, prot. n. 2369 del 28/01/2025, acquisito ns. prot. n. 3610 del 28/01/2025, AIPo sospendeva l'istruttoria relativa al Nulla Osta Idraulico in attesa di presentazione di integrazioni inerenti la documentazione presentata e sottolineando, altresì, l'obbligo del ripristino della fascia tampone con rimozione dei pioppi nella fascia di rispetto dei 10 metri dal ciglio di sponda.

In seguito a ciò si provvedeva a sospendere, da parte nostra, i tempi del procedimento, ma, nel contempo, si richiedeva la regolarizzazione contabile dell'occupazione in essere, in quanto ai sensi del c. 4 dell'art. 1-bis della l.r. 12/2004, gli utilizzatori di beni demaniali in assenza di titolo concessorio, sono tenuti a corrispondere gli indennizzi pregressi fino ai 10 anni precedenti (salvo determinazioni differenti circa l'effettivo utilizzo), pari all'importo del canone, come quantificato nella Tabella A allegata alla l.r. 19/2018, aggiornata con D.D. 2656 del 12/12/2024, maggiorato del 30% per gli anni dal 2020 in poi (maggiorazione applicabile dall'entrata in vigore della l.r. n. 7/2020, che ha introdotto l'art. 1-bis di cui sopra), in virtù della disposizione legislativa per la quale i proventi demaniali derivanti dall'utilizzazione senza titolo dei beni del demanio pubblico vanno considerati quali entrate patrimoniali dello Stato e quindi soggetti alla prescrizione decennale ex art. 2946 del Codice Civile.

Verificato quindi che, poiché in base alle foto aeree degli anni precedenti e alle risultanze dei dati rilevati nel Fascicolo Aziendale in Anagrafe Agricola:

- per quanto riguarda l'area frontistante il mappale 153 del F.39, pari a mq. 3.785,00, il calcolo delle annualità pregresse è pari ad 1 anno (2024) confermando quanto dichiarato nell'istanza di regolarizzazione;

- per quanto riguarda l'area frontistante i mappali 156-157-158 del F.39, pari a mq. 3.780,00 il calcolo delle annualità pregresse è pari a 10 anni (dal 2015 al 2024), in quanto, contrariamente a quanto indicato dal richiedente, dai dati acquisiti nel fascicolo aziendale in Anagrafe Agricola risulta l'utilizzo della particella nei 10 anni precedenti si è provveduto a quantificare gli importi dovuti a titolo di indennizzo anni pregressi, in € **1.835,00** (milleottocentotrentacinque/00) e a trasmettere, all'Azienda Agricola Buzzi Matteo (Codice Soggetto 392560), l'Avviso di pagamento PA che è stato già incassato, in data 13/02/2025, sull'accertamento n. 410/2025 del Capitolo 30555 del Bilancio finanziario gestionale 2025 - 2027 – annualità 2025 (cod. ben. n. 128705).

Con nota PI AL 4139, prot. n. 8294 del 21/03/2025, acquisito ns. prot. n. 12189 del 21/03/2025, AIPo trasmetteva Parere Favorevole, ai soli fini idraulici, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente le prescrizioni alle quali il concessionario dovrà attenersi.

In particolare dovrà essere garantita, per tutta la durata della concessione, con onere a carico del concessionario, quanto disposto dall'art. 96 del R.D. 523/1904 e dall'art.29, c.2, lettera d, delle Norme di Attuazione del PAI, ma soprattutto, *“qualora l'evoluzione naturale del corso d'acqua dovesse comportare dinamiche di divagazione tali da ridurre la fascia ripariale minima..., la distanza della coltivazione dovrà essere adeguatamente arretrata, con onere a carico dello stesso concessionario di ripristinare e mantenere la stessa fascia tampona per una larghezza minima di mt 10,00 dal nuovo ciglio di sponda, ai sensi dell'art.29 comma 2, lettera d, delle Norme di Attuazione del PAI, con le modalità che saranno impartite dal competente Settore Tecnico Piemonte Sud, con spostamento delle relative aree in fruizione al di fuori della nuova fascia ricostituita”*

Rilevato però che le due aree oggetto di regolarizzazione sono distinte e così dettagliate:

Area 1 = antistante il Mapp. di proprietà n. 153 del F. 39 del Comune di Cassine, di superficie pari a m. 3.785,00 di cui m. 2.838,00 (75%) destinati a pioppo e m. 947,00 (25%) destinati ad incolto.

Area 2 = antistante i Mapp.di proprietà n. 156-157-158 del F. 39 del Comune di Cassine, di superficie pari a m. 3.780,00 di cui m. 2.835,00 (75%) destinati a pioppo e m. 945,00 (25%) destinati ad incolto.

si è ritenuto opportuno, in base anche a quello che è stabilito dal Regolamento, rilasciare due concessioni demaniali distinte, individuate in Pratica AL-AT-2535-a e Pratica AL-AT-2535-b.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile, pertanto, rilasciare, per anni 9, la concessione relativa all'**Area 1**, così come sopra identificata, sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art.12 del Regolamento, il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare ed a versare il canone demaniale dell'anno in corso e la cauzione nell'esercizio 2025, entro 30 giorni dalla richiesta, pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del Regolamento.

Il canone annuo è determinato in € 129,00 (centoventinove/00), ai sensi della tabella contenuta

nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. n. 2656 del 12/12/2024.

Contestualmente alla presentazione della domanda, ai sensi dell'art.5, comma 1, del Regolamento, sono state versate le spese di istruttoria pari € 150,00 a favore della Regione Piemonte, tramite pagamento spontaneo su PiemontePay, avvenuto in data 06/11/2024, associate all'accertamento contabile 368/24 sul capitolo 31225.

Considerato che il versamento del deposito cauzionale, previsto dall'art. 11 del Regolamento può essere effettuato tramite fideiussione bancaria o assicurativa o tramite modalità PagoPA a favore della Regione Piemonte.

Preso atto che l'Azienda Agricola Buzzi Matteo (Codice Soggetto 392560) ha scelto di eseguire il versamento del deposito cauzionale a favore della Regione Piemonte con modalità PagoPa.

Dato atto che la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso alla piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica Amministrazione – a qualunque titolo – attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al progetto.

Verificato che l'Azienda Agricola Buzzi Matteo (Codice Soggetto 392560) deve corrispondere l'importo totale di € 387,00 (trecentottantasette/00), così suddiviso:

- a) € 129,00 (centoventinove/00) dovuti a titolo di canone 2025;
- b) € 258,00 (duecentocinquantaotto/00) dovuti a titolo di deposito cauzionale (pari al doppio del canone demaniale vigente stabilito in € 129,00).

RITENUTO:

- di accertare l'importo di € 258,00 (duecentocinquantaotto/00) sul capitolo 64730 del Bilancio finanziario gestionale 2025 - 2027 – annualità 2025, dovuto dall'Azienda Agricola Buzzi Matteo (Codice Soggetto 392560) a titolo di deposito cauzionale;

- di impegnare, a favore dell'Azienda Agricola Buzzi Matteo (Codice Soggetto 392560) (P.I. 01285520068), la somma di € 258,00 (duecentocinquantaotto/00) sul capitolo 442030 del Bilancio finanziario gestionale 2025 - 2027 – annualità 2025, per consentire la restituzione del deposito cauzionale di cui si tratta.

Allo svincolo di tale cauzione si provvederà, su richiesta dell'interessato, mediante l'emissione di un atto dirigenziale da parte del Settore Tecnico Regionale Alessandria Asti - Ufficio di Alessandria, a seguito di verifica del rispetto delle prescrizioni impartite, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Regolamento.

L'importo di € 129,00 (centoventinove/00) dovuto a titolo di canone dell'anno 2025, verrà incassato sull'accertamento n. 410/2025 del Capitolo 30555 del Bilancio finanziario gestionale 2025 - 2027 – annualità 2025 (cod. ben. n. 128705).

DATO ATTO della necessità di caricare sul Portale Enti Creditori una lista di carico pari a € 387,00 (trecentottantasette/00) riferibile alle somme dovute alla Regione Piemonte dall'Azienda Agricola Buzzi Matteo (Codice Soggetto 392560) così dettagliata:

- canone demaniale dell'anno in corso (€ 129,00) a cui dovrà essere associato il numero di accertamento 410/2025 del Capitolo 30555 del Bilancio finanziario gestionale 2025 - 2027 – annualità 2025, assunto con la D.D. n. 2700/A18000/2024, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti.

- deposito cauzionale (€ 258,00) a cui dovrà essere associato il numero di accertamento assunto con la presente determinazione, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti.

All'Azienda Agricola Buzzi Matteo (Codice Soggetto 392560) verrà inviato un avviso di pagamento contenente un Codice IUUV (Identificativo Univoco di Versamento) da utilizzare al momento della transazione.

L'accertamento del sopra descritto deposito cauzionale non è stato già assunto con precedenti atti amministrativi.

VERIFICATA la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo U 442030 del Bilancio finanziario gestionale 2025 - 2027 – annualità 2025 e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56 del d.lgs n. 118/2011 e s.m.i.

DATO ATTO che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "*Disciplina del sistema dei controlli interni e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361*".

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- D.G.R. 24/03/1998 n. 24-24228 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- art. 59 della L.R. 44/00: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- Legge Regionale n.20/2002;
- Legge Regionale n. 12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

- D.Lgs. 118/2011: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi";
- D.Lgs. 33/2013: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.";
- Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 10/R del 22 dicembre 2022, recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L.R. 18/05/2004, n. 12)";
- Regolamento Regionale n. 11 del 21/12/2023 di modifica al Regolamento Regionale di Contabilità n. 9/2021;
- L.R. 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027";
- D.G.R. n. 12 - 852 del 3 marzo 2025 "Decreto legislativo n. 118/2011. articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027". Approvazione del documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025 - 2027";

determina

1 - di concedere all'Azienda Agricola Buzzi Matteo (Codice Soggetto 392560) la regolarizzazione dell'occupazione senza titolo di area demaniale - Area1 - antistante il Mapp. di proprietà n. 153 del F. 39, di superficie pari a m. 3.785,00, di cui m. 2.838,00 (75%) destinati a pioppo e m. 947,00 (25%) destinati ad incolto, sita in sponda sinistra del Fiume Bormida in Comune di Cassine (AL), come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza, nel rispetto delle valutazioni tecnico idrauliche contenute nel nulla osta PI AL 4139, prot. n. 8294 del 21/03/2025, acquisito ns. prot. n. 12189 del 21/03/2025, con il quale AIPo ha rilasciato Parere Favorevole ai soli fini idraulici, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

2 - di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del Regolamento;

3 - di stabilire:

- a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare o del versamento della cauzione e del canone 2025 entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;
- d. la durata della concessione in anni 9 fino al 31/12/2034, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- e. che il canone annuo, fissato in € 129,00 (centoventinove/00) soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, è dovuto per anno solare e sarà versato alla scadenza prestabilita indicata nell'Avviso di pagamento che sarà recapitato al concessionario;

4 - di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per

farne parte integrante e sostanziale;

5 - di accertare l'importo di € 258,00 (duecentocinquantesette/00) dovuto dall'Azienda Agricola Buzzi Matteo (Codice Soggetto 392560) a titolo di deposito cauzionale sul capitolo 64730 del Bilancio finanziario gestionale 2025 - 2027 – annualità 2025, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6 - di impegnare l'importo di € 258,00 (duecentocinquantesette/00) a favore dell'Azienda Agricola Buzzi Matteo (Codice Soggetto 392560) (P.I. 01285520068), sul capitolo 442030 del Bilancio finanziario gestionale 2025 - 2027 – annualità 2025 la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per consentire la restituzione del deposito cauzionale qualora ne sorgano i presupposti;

7 - di incassare la somma di € 129,00 (centoventinove/00) dovuta dall'Azienda Agricola Buzzi Matteo (Codice Soggetto 392560) a titolo di canone demaniale per l'anno in corso - sull'accertamento n. 410/2025 del Capitolo 30555 del Bilancio finanziario gestionale 2025 - 2027 – annualità 2025 (cod. ben. n. 128705);

8 - di dare atto che l'importo di € 150,00 dovuto a titolo di oneri di istruttoria, è stato versato in data 06/11/2024, sul Capitolo 31225, come da documentazione allegata all'istanza.

Si attesta che l'accertamento richiesto non è stato già assunto con precedenti atti amministrativi e che la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 in quanto non rientrante in una delle categorie in esso indicate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Funzionario Estensore
Paola Ferrari

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 1-_Schema_Disciplinare_P_2535-A-_BUZZI_MATTEO.pdf
2. 9-PI_AL_4139.pdf



Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



Schema di Disciplinare di Concessione per

Pratica AL-AT-2535-a: AZIENDA AGRICOLA BUZZI MATTEO -Concessione per la regolarizzazione dell' occupazione senza titolo di area demaniale (Area 1), antistante il Mapp.di proprietà n. 153 del F. 39, di superficie pari a m. 3.785,00, di cui m. 2.838,00 (75%) destinati a pioppo e m. 947,00 (25%) destinati ad incolto, sita in sponda sinistra del Fiume Bormida in Comune di Cassine (AL).

RILASCIATO A

AZ. AGRICOLA BUZZI MATTEO –V. Barocchio, 17-15017 Castelnuovo Bormida (AL)

**nella persona del Sig.
nato a
in qualità di**

CONTENENTE

gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rilascio della concessione demaniale per gli usi di cui sopra, ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/R emanato con D.P.G.R. del 16/12/2022 recante “ Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L.R. 18/05/2004 n. 12).

Rep n. _____ del _____

.Art. 1

.Oggetto del disciplinare

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il Rilascio della Concessione per la regolarizzazione dell' occupazione senza titolo di area demaniale (Area 1) antistante il Mapp.di proprietà n. 153 del F. 39, di superficie pari a m. 3.785,00, di cui m. 2.838,00 (75%) destinati a pioppo e m. 947,00 (25%) destinati ad incolto, sita in sponda sinistra del Fiume Bormida in Comune di Cassine (AL.) come indicato nella documentazione allegata all’istanza e successiva integrazione

Il rilascio della concessione è accordato fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l’amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

.Art. 2 Prescrizioni

La gestione e manutenzione dell' area demaniale deve avvenire:

- 1) nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nella Det. Dir. n. _____ del _____ rilasciata dal Settore Tecnico Regionale Alessandria Asti – Ufficio di Alessandria che si intendono qui integralmente richiamate;
- 2) nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel Parere idraulico PI AL 4139, rilasciato da AIPo con nota Prot. 8294 del 21/03/2025, che si intendono qui integralmente richiamate;
- 3) nel rispetto delle seguenti prescrizioni e misure di compatibilizzazione riportate nella Tabella 2 dell' Allegato 1 al Regolamento dell' Autorità distrettuale di bacino del Fiume Po:
 - *Non potranno essere eseguiti interventi di concimazione..... né con fertilizzanti di sintesi, né con liquami suini o altra concimazione organica, salvo eventuale concimazione localizzata all'impianto*
 - *Non potranno essere eseguiti interventi di diserbo chimico, a causa dell'impatto indotto sul biosistema; sono ammessi ad esempio interventi di diserbo meccanico*
 - *Non potranno essere eseguiti trattamenti con antiparassitari di sintesi, salvo urgenti necessità.*

.Art. 3 .Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è rilasciata a titolo precario per 9 anni, e fino al 31/12/2034.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

.Art. 4 Obblighi del concessionario

La concessione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere, a sua cura e spese, alla rimozione dei manufatti, se presenti, e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

.Art. 5 **Canone**

Il concessionario corrisponde alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, determinato sulla base della normativa regionale vigente e soggetto alle variazioni conseguenti a modifiche legislative e regolamentari.

Il canone è stabilito, ad oggi, nella misura di € 129,00 (centoventinove/00).

Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del 30° giorno. Per ritardi superiori a 30 gg. , si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal 31° giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

.Art. 6 **.Deposito cauzionale**

A garanzia degli obblighi derivanti dalla Concessione, il concessionario ha prestato cauzione, a favore della Regione Piemonte, di importo pari a € 258,00 (duecentocinquantesette/00).

Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, dall'anno successivo alla scadenza della concessione, mentre potrà essere trattenuto in tutto o in parte dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

.Art. 7 **Spese per la concessione**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

.Art. 8
.Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del codice civile, della normativa regionale.

.Art. 9
Elezione di domicilio e norme finali

Per tutti gli effetti connessi a presente atto il concessionario elegge domicilio presso V. Barocchio, 17-15017 Castelnuovo Bormida (AL)

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Alessandria li,

Firma del concessionario

BUZZI Matteo

per l'Amministrazione

REGIONE PIEMONTE

Il Responsabile Settore Tecnico AL – AT

(firmato in digitale)



Prot. n. (*) _____

(*riportato nei metadati DoQui e nella relativa nota PEC di trasmissione)
Class. Doqui: A, 6.10.20/02_Pidr/A/83/2025/A/PIAL4139/9

Alla Regione Piemonte
Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti
Piazza Turati, 4 – 15121 Alessandria
PEC: tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it

Alla Regione Piemonte
Settore Tecnico Piemonte Sud
Piazza Turati, 4 – 15121 Alessandria
PEC: tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: PIAL4139 – Pratica AL-OC-2535 – Regolarizzazione concessione per occupazione senza titolo di area di mq 7'565,00 (di cui mq 5'673 ad uso agricolo e mq 1'892 ad uso naturaliforme) individuata catastalmente sul Foglio 39 antistante i mapp. 153, 156, 157 e 158 in sponda sinistra del fiume Bormida in Comune di Cassine (AL).
Ditta: Azienda Agricola Buzzi Matteo

Il sottoscritto Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale, vista la domanda pervenuta da codesto Settore Tecnico Regionale Prot. n. 2226 del 20.01.2025 (acquisita al Prot. AIPo n. 1428 del 20.01.2025), con la quale si richiede il nulla osta idraulico in merito alla richiesta dell'Azienda Agricola Buzzi Matteo, per concessione in sanatoria per utilizzo di pertinenza idraulica di 7'565,00 mq ad uso pioppeto in sponda sinistra del fiume Bormida antistante i mapp. 153, 156, 157, 158 del foglio 39 del Comune di Cassine (AL);

ESAMINATA la documentazione allegata alla succitata nota e successivamente integrata dal progettista con PEC del 11.03.2025 (acquisita al prot. AIPo n. 7240 del 12.03.2025) a seguito di richiesta Prot. n. 6116 del 03.03.2025, e depositata agli atti della scrivente Agenzia;

PREMESSO CHE:

- le aree demaniali richieste in concessione ricadono in sponda sinistra del fiume Bormida una antistante il mappale 153 e una antistante i mapp. 156, 157 e 158 del foglio 39 del Comune di Cassine (AL), prive di numero;
- l'area demaniale richiesta in concessione ricade interamente in fascia fluviale A del PAI, che si rammenta essere costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso per la piena di riferimento (80% della portata con tempo di ritorno di 200 anni), ovvero costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena, e pertanto potenzialmente interessata da possibili fenomeni erosivi durante gli eventi di piena e comunque soggetta a possibili modifiche morfologiche nel tempo a seguito della naturale dinamica evolutiva del corso d'acqua nel medio-lungo termine;
- per quanto si evince dalla documentazione tecnica presentata nell'area demaniale antistante il map. 153 è presente un pioppeto di anni uno mentre nell'area demaniale antistante i mapp. 156, 157, 158 è presente un pioppeto di anni 3;
- il tratto di corso d'acqua in oggetto, ai sensi dell'art. 1 comma 6 delle N.T.A. del PAI, non ricade nei *"...tratti dei corsi d'acqua a rischio di asportazione della vegetazione arborea in occasione di eventi*

Agenzia Interregionale per il fiume Po

Ufficio Operativo di Alessandria
Piazza Turati 4, 15121 Alessandria
Tel.0131-254095 fax 0131-260195

www.agenziapo.it

ufficio-al@agenziapo.it PEC: ufficio-al@cert.agenziapo.it

alluvionali, così come individuati nell'Allegato 3 al Titolo I - Norme per l'assetto della rete idrografica e dei versanti...";

VISTO il "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" R.D. n° 523 del 25.07.1904;

VISTO il PAI e le sue Norme di attuazione;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari in base alle vigenti norme di legge nazionali e regionali, in particolar modo per quanto riguarda gli aspetti ambientali e paesaggistici, il rispetto del Regolamento Forestale Regionale, la tutela della flora e fauna;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER QUANTO DI COMPETENZA AI SOLI FINI IDRAULICI, ai sensi del soprarichiamato T.U. 523/1904 e del P.A.I.,

alla concessione per utilizzo di pertinenza idraulica di circa mq 7'565,00 (di cui mq 5'673 ad uso pioppeto e mq 1'892 ad uso naturaliforme) individuata catastalmente sul Foglio 39 antistante i mapp. 153, 156, 157 e 158 in sponda sinistra del fiume Bormida in Comune di Cassine (AL), per come indicato nella documentazione tecnica allegata all'istanza, che depositata agli atti forma parte integrante del presente Nulla osta idraulico e secondo le indicazioni che codesto Settore Tecnico Regionale, vorrà impartire **subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:**

subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. si richiede al Settore Tecnico Piemonte Sud, al quale si trasmette copia del presente nulla osta unitamente alla documentazione tecnica presentata e successivamente integrata, di valutare l'eventuale la necessità di procedere alla ricostituzione della fascia tampone che sembrerebbe composta esclusivamente da un'area inerbita senza la presenza di essenze arboree ed arbustive;
2. dovrà essere garantito, per tutta la durata della concessione che verrà assegnata, **con relativo onere a carico del concessionario** quanto disposto:
 - o dall'art. 96 comma f del Regio Decreto 523/1904: *"Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:
f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi."*;
 - o dall'art. 29, comma 2, lettera d, delle Norme di Attuazione del PAI, prevede: "sono vietate per un'ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente..."

Qualora l'evoluzione naturale del corso d'acqua dovesse comportare dinamiche di divagazione tali da ridurre la fascia ripariale minima sopra citata, la distanza della coltivazione dovrà essere adeguatamente arretrata, con onere a carico dello stesso concessionario di ripristinare e mantenere la stessa fascia tampone per una larghezza minima di mt 10,00 dal nuovo ciglio di sponda, ai sensi dell'art. 29 comma 2, lettera d, delle Norme di Attuazione del PAI, con le modalità che saranno impartite dal competente Settore Tecnico Piemonte Sud, con spostamento delle relative aree in fruizione al di fuori della nuova fascia ricostituita;

3. sono da osservare tutti i divieti di cui all'art. 96 del T.U. 523/1904;
4. in nessun caso si potrà danneggiare la stabilità della sponda o delle opere eventualmente presenti su di essa, e/o delle eventuali opere idrauliche presenti sull'area richiesta in concessione, con rispetto assoluto del divieto di cui al comma f) del sopra citato art. 96 a ridosso delle relative fasce di rispetto di queste ultime;
5. dovrà essere garantito il regolare deflusso naturale delle acque e l'uso dell'area non dovrà comunque ostacolare né modificare gli eventuali processi di mobilità morfologica complessiva del corso d'acqua che potranno verificarsi durante i futuri eventi di piena;
6. il sesto di impianto si dovrà sviluppare su filari paralleli al filone principale della corrente idrica, posti ad idonea distanza, in modo da creare dei corridoi preferenziali al deflusso delle acque in occasione dei

possibili eventi di morbida e/o piena, evitando così di creare accumuli significativi di materiale flottante intercettato;

7. dopo ogni evento di piena il concessionario dovrà verificare la necessità di intervenire sull'area in concessione per rimuovere eventuale materiale legnoso divelto e/o flottante depositatosi sulla stessa, intervenendo anche con tagli e rimozione della vegetazione gravemente compromessa (piante inclinate e/o instabili), rimuovendo tutte le possibili cause che potrebbero determinare ostacolo al libero deflusso delle acque;
8. l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta Concessionaria;
9. in generale è fatto divieto assoluto di formare accessi definitivi all'alveo, asportare e trasportare materiali inerti fuori dallo stesso e dalle aree demaniali in concessione, sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso e nelle aree demaniali in concessione materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi, con obbligo di ripristinare le pertinenze demaniali eventualmente interessate, salvo diversamente previsto nel presente atto;
10. in nessun caso il Concessionario potrà rivalersi su quest'Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso intervengano modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quello presente al momento del rilascio del presente parere;
11. il richiedente dovrà adottare tutte le necessarie misure per la sicurezza dei lavoratori operanti nell'area richiesta in concessione, in relazione al possibile pericolo in caso di innalzamento dei livelli idrici in alveo, provvedendo al relativo monitoraggio del livello del corso d'acqua, ed alle necessarie misure di protezione civile, che dovessero rendersi necessarie. L'area dovrà essere sgomberata da personale e mezzi prima che i livelli idrici del corso d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza, e l'accesso alla stessa dovrà essere interdetto a chiunque, sotto la vigilanza e cura del richiedente. Si dovrà prestare la massima attenzione, in generale, ai relativi livelli di allerta riportati nei bollettini di allerta meteo-idrologica e a quelli di previsione delle piene emessi dal Centro Funzionale della Regione Piemonte consultabili al link: <https://www.arpa.piemonte.it/bollettini>, cliccando sui relativi bollettini di interesse, l'evoluzione della situazione in tempo reale potrà essere direttamente visualizzata sui siti dedicati della Regione Piemonte, collegandosi al seguente link: <https://www.meteo3r.it/app/public/>, cliccando su "misure" e/o collegandosi al Servizio di Previsione e Monitoraggio di ARPA Piemonte al link: https://rischinaturali.arpa.piemonte.it/rischinaturali/snippets_arpa/allerta/index.html, nonché, considerata la prossimità del bacino idrografico al crinale ligure, anche ai livelli di allerta della Regione Liguria, consultabili al seguente link: <https://allertaliguria.regione.liguria.it/>, adottando all'occorrenza tutte le necessarie misure di sicurezza che dovessero rendersi necessarie. A tale riguardo si fa presente che i links sopra riportati potrebbero subire modifiche e pertanto si dovrà verificarne periodicamente la relativa validità, ricercando eventualmente i nuovi links;
12. il presente parere, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale;
13. il parere viene rilasciato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono alla scrivente Agenzia, **salvo i diritti di terzi**, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente e con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne l'AlPo ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
14. per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l'Amministrazione concedente nei riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile;
15. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche;

16. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del richiedente agli obblighi impostigli dalla presente parere; in tale occasione, il richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo; in caso di inadempienza, la scrivente Agenzia provvederà in danno del Richiedente;
17. dovrà essere garantito al personale della scrivente Agenzia, nella sua qualità di Autorità idraulica competente, e/o suoi delegati e/o imprese incaricate, il libero accesso da parte del concessionario all'area demaniale in concessione, anche con mezzi di servizio ed eventuali macchine operatrici, per ogni eventuale esigenza connessa all'effettuazione di interventi manutentivi in alveo e/o sulle relative pertinenze idrauliche, anche su richiesta fatta per le vie brevi dalla scrivente Autorità Idraulica, senza che nulla sia dovuto;
18. l'AIPo si riserva altresì la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione e/o revoca, per ogni eventuale successiva esigenza connessa alla necessità di realizzare opere di manutenzione e/o difesa idraulica in alveo e/o sulle sponde e relative pertinenze idrauliche e nelle latitanti aree golenali (adeguamento e/o nuova realizzazione di arginature/opere di contenimento dei livelli idrici di piena) o alla modifica della vigente pianificazione di bacino. Al verificarsi di tale evenienza il concessionario dovrà predisporre l'immediata restituzione totale o parziale dell'area demaniale in concessione provvedendo, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta.

Si rammenta, in ogni caso, che:

- in caso di eventuali piene del corso d'acqua, nulla potrà essere richiesto alla scrivente Agenzia in termini di indennizzo per i danni subiti dal richiedente, causati dagli eventuali fenomeni esondativi ed erosivi, neanche per effetto di opere realizzate per la difesa idraulica.

Il presente nulla osta, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale.

Copia del presente nulla osta, unitamente alla documentazione progettuale trasmessa, viene anche inviato al Settore Tecnico Piemonte Sud per quanto di competenza per come indicato al punto 1.

Si rimane in attesa di copia dell'atto di concessione che verrà rilasciato da Codesto Settore Tecnico Regionale, al quale si richiede di inoltrarne copia, con annessa autorizzazione idraulica dell'AIPo, anche:

- **al Comune territorialmente competente per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza;**
- **agli organi di polizia (Carabinieri Forestale) per le verifiche e gli accertamenti di cui al R.D. 2669/1937 art.15 e del R.D. 1775/1933 art.220.**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge presso il Tribunale delle Acque ai sensi dell'art. 140, 141 e 143 come previsto dal T.U. 1775/1933.

Distinti Saluti

Il Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale

Dott. Ing. Luca Franzì

(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Referenti L. Vattimo - A. Bovone

(N.B.: tutte le successive comunicazioni dovranno essere direttamente trasmesse all'Ufficio Operativo di Alessandria all'indirizzo PEC di seguito riportato: ufficio-al@cert.agenziapo.it)

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 694/A1814B/2025 DEL 01/04/2025**

Impegno N.: 2025/8994

Descrizione: PRATICA AL-AT-2535 A : AZIENDA AGRICOLA BUZZI MATTEO (CODICE SOGGETTO 392560) - DEPOSITO CAUZIONALE - REGOLARIZZAZIONE OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE - IMPEGNO DI € 258,00 (CAP. 442030/2025).

Importo (€): 258,00

Cap.: 442030 / 2025 - RESTITUZIONE DELLE CAUZIONI VERSATE A GARANZIA DELLA PUNTUALE OSSERVANZA DI QUANTO DISPOSTO DAL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE, PER L'ESTRAZIONE DI MATERIALE LITOIDE E GLI UTILIZZI DELLE PERTINENZE IDRAULICHE

Macro-aggregato: Cod. 7020000 - Uscite per conto terzi

Soggetto: Cod. 392560

PdC finanziario: Cod. U.7.02.04.02.001 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

COFOG: Cod. 01.1 - Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Missione: Cod. 99 - Servizi per conto terzi

Programma: Cod. 9901 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

Accertamento N.: 2025/1085

Descrizione: PRATICA AL-AT-2535 A : AZIENDA AGRICOLA BUZZI MATTEO (CODICE SOGGETTO 392560) - DEPOSITO CAUZIONALE - REGOLARIZZAZIONE OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE - ACCERTAMENTO DI € 258,00 (CAP. 64730/2025).

Importo (€): 258,00

Cap.: 64730 / 2025 - DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DELLA PUNTUALE OSSERVANZA DI QUANTO DISPOSTO DAL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE, PER L'ESTRAZIONE DI MATERIALE LITOIDE E GLI UTILIZZI DELLE PERTINENZE IDRAULICHE.

Soggetto: Cod. 392560

PdC finanziario: Cod. E.9.02.04.01.001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate

Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione

Titolo: Cod. 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Tipologia: Cod. 9020000 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi